

## **Il delitto di stalking tra profili criminologici e nodi irrisolti: Corte Cost. 172/2014 e successiva giurisprudenza di legittimità.**

*di Orazio Longo*

### **1. La disciplina introdotta dal d.l. 11/2009 e le modifiche del legislatore del 2013.**

L'art. 612 *bis* c.p., introdotto nel nostro ordinamento ad opera del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009 n. 38), recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (c.d. *stalking*), e modificato ad opera della legge 9 agosto 2013 n. 94 e del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 (conv. in legge 15 ottobre 2013 n. 119), prevede il delitto di atti persecutori, punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Trova, dunque, ingresso nel nostro ordinamento giuridico il c.d. *stalking*: termine che deriva dall'inglese *to stalk* (fare la posta, braccare, pedinare) e che indica la condotta di soggetti che pongono in essere un comportamento persecutorio nei confronti di una persona, da cui sono ossessionati, la quale a volte è un individuo noto, spesso del mondo dello spettacolo, ma si può anche trattare di vittime "comuni"<sup>1</sup>; tale condotta,

---

<sup>1</sup> Aramini, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in AA.VV., *Sessualità, diritto e processo*, a cura di Gulotta – Pezzati, Milano, 2002, 495 ss.

per un recente studio di psichiatria<sup>2</sup>, darebbe luogo peraltro ad una vera e propria sindrome, distinguendosi tre specifiche tipologie di condotte: le comunicazioni indesiderate, i contatti indesiderati e i comportamenti associati.

Si è messo in evidenza<sup>3</sup> che già i primi commentatori hanno rilevato le perplessità derivanti dalla scelta di introdurre la figura di reato in discorso attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, non solo e non tanto per la dubbia utilizzabilità del predetto strumento normativo per introdurre nuove fattispecie incriminatrici<sup>4</sup>, ma soprattutto perché si è ritenuto che nel caso di specie non sussistessero, in concreto, i presupposti straordinari di necessità ed urgenza necessari ex art. 77 Cost. per fare ricorso allo strumento del decreto legge: invero, con la novella del 2009 si è provveduto ad introdurre una norma incriminatrice volta a superare l'inadeguatezza di fenomeni già contemplati da norme penali, in contrasto con le disposizioni costituzionali che segnano il confine tra i poteri del Parlamento e quelli, straordinari, del Governo in materia legislativa.

L'art. 612 *bis* c.p. descrive infatti delle condotte che, singolarmente considerate, avrebbero potuto acquisire rilevanza penale, ex artt. 612 e 660 c.p, già prima della novella legislativa: dalla circostanza che la rilevanza penale delle singole condotte costituisce solo di una possibilità (e non una certezza) discende la qualificazione della

---

<sup>2</sup> Curci – Galeazzi – Secchi, *La sindrome delle molestie assillanti (Stalking)*, Torino, 2003.

<sup>3</sup> Betzu, *L'incostituzionalità per inconsistenza del delitto di Stalking*, in *Le incriminazioni metafisiche, Diritto e Scienza*, fasc. 2/2012, 21.

<sup>4</sup> Sull'ammissibilità dell'uso del decreto legge in materia penale una parte della dottrina (Fiandaca-Musco) lo ritiene illegittimo in quanto, da un lato, la *ratio* sottesa al principio della riserva di legge tende ad assicurare il monopolio politico-criminale all'unico organo dotato di piena legittimazione democratica (il Parlamento) e, dall'altro, non solo i presupposti di necessità ed urgenza richiesti ex art. 77 Cost. sarebbero incompatibili con l'esigenza di ponderazione che deve presiedere le scelte di politica criminale ma vi sarebbe anche il rischio di determinare l'impossibilità di conoscere in tempo il divieto penale e di adeguarvisi. Tuttavia la dottrina maggioritaria (Mantovani, Romano), avallata dalla prassi, ritiene che sia pienamente ammissibile il ricorso, in materia penale, allo strumento normativo del decreto legge. *Cfr.* Garofoli, *Manuale di diritto penale, parte generale e speciale*, Roma, 2015, 27-28.

fattispecie *de quo* come reato abituale proprio. In proposito la giurisprudenza di legittimità<sup>5</sup> afferma che “*il delitto di atti persecutori è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva*”.

La natura di reato abituale della fattispecie di atti persecutori ha assunto peculiare rilievo sotto il profilo della successioni di leggi nel tempo: la fattispecie, secondo quanto espresso da un orientamento giurisprudenziale emerso nell'ambito dei Tribunali di merito, potrà ritenersi integrata dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2009 (cioè dopo il 25 febbraio 2009) qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo tale momento. Ciò in quanto, nel reato abituale, la consumazione (o, meglio, la perfezione) del reato deve farsi coincidere con il momento in cui è stata realizzata l'ultima delle condotte reiterate di molestia o minaccia. Pertanto, il nuovo reato potrà applicarsi, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 c.p., anche in relazione a condotte poste in essere reiteratamente, in parte prima e in parte dopo la sua introduzione, sempre che vi siano, ovviamente, tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo e ad esso legati da un vincolo di abitudine<sup>6</sup>. Invero, un altro indirizzo di pensiero è nel senso di ritenere che, in caso di incriminazione che pone un reato abituale, rileveranno penalmente soltanto le condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge penale, a condizione che esse presentino un autonomo disvalore giuridico, senza possibilità di cumularle con le condotte anteriori, pena un'applicazione retroattiva della nuova incriminazione. Tale ultimo orientamento è stato avallato da alcune pronunce di merito che, in tema di *stalking*, hanno statuito l'irretroattività della norma incriminatrice agli episodi commessi prima della sua entrata in vigore, ferma restando

---

<sup>5</sup> Cass. Pen., Sez. III, 7.3.2014, n. 23485.

<sup>6</sup> Trib. Milano 17 aprile 2009; Trib. Mantova 18 agosto 2009.

la rilevanza dei comportamenti ove sussumibili nelle fattispecie di molestia, minaccia o violenza privata<sup>7</sup>.

Sul punto la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che si configura il delitto di atti persecutori quando, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo *status* di persona lesa nella propria libertà morale in quanto condizionata da un costante stato di ansia e di paura<sup>8</sup>.

L'oggettività giuridica della fattispecie in esame si rinviene – stante la sua collocazione nell'ambito della Sezione III del Capo III del Titolo XII del libro secondo del codice penale – nella libertà morale del soggetto passivo, sotto il profilo della libertà da intrusioni e molestie assillanti<sup>9</sup>, mentre soggetto attivo del reato può essere chiunque, configurandosi così un'ipotesi di reato comune.

Sin dall'originaria formulazione della disposizione sono state, peraltro, previste delle circostanze aggravanti, la cui portata è stata implementata e precisata ad opera del legislatore del 2013.

La prima circostanza aggravante, ad effetto comune, la quale (originariamente) si fondava sull'esistenza di un precedente rapporto di coniugio, seguito da separazione legale o divorzio, o di relazione affettiva con la vittima, aveva destato notevoli perplessità in dottrina, rilevandosi che rimaneva illogicamente sprovvisto di questa maggiore tutela il coniuge non separato o separato di fatto: per tale ragione il legislatore del 2013 – oltre ad aver esteso l'aumento di pena all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici – ha previsto che l'aumento di pena in

---

<sup>7</sup> Trib. Nola 28 gennaio 2010; Trib. Grosseto, GIP, 23 aprile 2009.

<sup>8</sup> Cass. pen., Sez. V, 19.2.2014, n. 18999.

<sup>9</sup> Sebbene non sia mancato in dottrina chi identifica il bene giuridico protetto dal reato in discorso con la serenità psicologica della vittima o quantomeno, sulla scorta dell'insegnamento della dottrina tedesca, con la pace giuridica individuale concepita come libertà da ansie e timori eccessivi.

discorso debba operare anche allorché il fatto sia stato commesso dal coniuge, anche separato o divorziato.

La seconda circostanza aggravante, ad effetto speciale (con aumento di pena sino alla metà), presuppone, invece, che il fatto sia commesso con l'uso di armi o da persona travisata o, ancora, a danno di un minore, di una donna gravida o di un disabile.

Sotto il profilo procedurale occorre rilevare che il reato è procedibile a querela della persona offesa, proponibile entro il termine di sei mesi (come per i reati di violenza sessuale) mentre si procede d'ufficio quando il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di un disabile, o sia connesso con altro delitto procedibile d'ufficio ovvero nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto ammonito ai sensi dell'art. 8 l. n. 38/2009<sup>10</sup>.

In relazione al predetto regime di procedibilità mentre, da un lato, taluno ha ritenuto che la previsione di procedibilità a querela del reato suscita perplessità, laddove l'originaria formulazione della norma non disciplinava una ipotesi di irrevocabilità della stessa, sebbene la fattispecie consenta l'adozione di misure coercitive a carico del

---

<sup>10</sup> L'istituto dell'ammonimento, previsto dal citato art. 8, conferisce alla persona offesa la possibilità, fin quando non è proposta la querela per il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando al questore richiesta di ammonimento dell'autore della condotta: nel caso di perduranza della condotta criminosa, nonostante l'ammonimento, il reato, come detto, diviene perseguibile d'ufficio e la pena è aumentata.

Lo *stalker* viene quindi avvertito che il suo comportamento è antiggiuridico e che se persisterà sarà arrestato in flagranza. Vi è chi ha obiettato che l'ammonimento rappresenti una sfida per lo *stalker* e che quindi possa peggiorare la sua condotta; altri invece ritengono che sia uno strumento importante e sia vantaggioso ammonirlo, fornendogli così la possibilità di evitare il processo penale laddove cessi il comportamento antiggiuridico. Avverso l'ammonimento, è ammesso il ricorso in via gerarchica, nonché il ricorso al TAR. Il ricorso gerarchico non produce alcun effetto sospensivo, mentre in sede di giustizia amministrativa è possibile chiedere la sospensione del provvedimento; è di tutta evidenza che, ove fosse concessa la sospensione, le ulteriori condotte moleste non sarebbero più perseguibili d'ufficio e l'eventuale arresto non potrebbe essere convalidato.

Non è stabilito un termine entro il quale l'ammonimento conserva efficacia visto che il legislatore non ha precisato fino a quando lo *stalker* deve considerarsi ammonito.

querelato<sup>11</sup>, dall'altro lato, v'è chi ha messo in rilievo<sup>12</sup> che proprio la particolarità della fattispecie, che tende a tutelare una vittima sempre più debole a fronte di una sorta di progressione criminosa realizzata dall'agente persecutore, evidenzia come sarebbe inopportuno lasciare esposta la parte lesa a possibili pressioni o ritorsioni finalizzate alla remissione della querela e quindi alla sostanziale impunità processuale del reo.

Va, sul punto, rilevato che il citato D.L. 14.8.2013, n. 93 aveva modificato il 4° co. dell'art. 612 *bis* c.p., introducendo anche per il delitto di atti persecutori l'irrevocabilità della querela proposta dalla persona offesa, già prevista per i delitti in materia sessuale dall'art. 609 septies. La legge di conversione ha però modificato tale previsione, rendendo irrevocabile la querela soltanto nell'ipotesi in cui il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, 2° co. mentre in tutti gli altri casi si stabilisce solo che la remissione della querela, come previsto dal comma 4, può essere soltanto processuale.

Va, infine, evidenziato che il legislatore del 2009 non si è limitato ad introdurre il reato di atti persecutori, ma ha previsto, con l'intento di intervenire in maniera più incisiva per contrastare il fenomeno, una serie di altre misure: oltre al già citato istituto dell'ammonimento da parte del questore e all'introduzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 9), vanno ricordati l'aumento di durata degli ordini di protezione disposti dal giudice civile (art. 10), nonché, quali strumenti a sostegno delle vittime degli atti persecutori, le informazioni relative ai centri anti-violenza presenti nella zona di residenza della vittima e il numero verde istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri per offrire assistenza psicologica e giuridica e per comunicare, nei casi d'urgenza, alle forze dell'ordine gli atti persecutori subiti dalla vittima.

---

<sup>11</sup> Il legislatore del 2009 è infatti intervenuto anche sulla disciplina delle misure cautelari con l'introduzione della nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e prolungando fino ad un anno, a fronte dei precedenti sei mesi, la durata massima dell'ordine di protezione del giudice civile.

<sup>12</sup> Calabrese, *Stalking: tutela della vittima di comportamenti assillanti*, in *Ventiquattrore Avvocato*, fasc. 5/2010, 60 ss.

## 2. Profili criminologici e difficoltà di tipizzazione normativa della condotta.

Va innanzitutto rilevato che la stessa dottrina criminologica incontra difficoltà nel definire il fenomeno dello *stalking*: ciò, è stato sostenuto<sup>13</sup>, deriva dal suo “status paradossale”, costituendo un modello comportamentale comprensivo di conformità e criminalità, anzi si afferma che lo *stalking* costituisce «una indebita “amplificazione e accentuazione” della stessa conformità normativa (ad esempio, la dilatazione esasperata e morbosa del rituale del corteggiamento)».

Da questo punto di vista lo *stalking* viene, pertanto, definito come “un insieme di comportamenti ripetuti, a carattere intrusivo o minaccioso o violento, che una persona compie ai danni della vittima fatta oggetto di una attenzione ossessivamente imposta e, perciò, produttiva di serio disagio, preoccupazione e alterazione del complessivo equilibrio psicologico”<sup>14</sup> ovvero come un fenomeno “consistente in comportamenti intrusivi ed ossessivi, che si traducono in un autentico tormento per le vittime, con conseguenze anche gravi sotto il profilo psico-fisico”<sup>15</sup>.

Il fenomeno dello *stalking* ha, peraltro, costituito oggetto di attenzione – sotto il profilo politico-criminale, oltre che sociologico – solo in tempi relativamente recenti: i primi casi risalgono, infatti, agli anni ‘80 e si verificarono negli Stati Uniti, che furono i primi a predisporre un’apposita fattispecie criminosa per reprimere tali categorie di condotte, dapprima con la legislazione Californiana del 1990 e, in seguito, con specifiche norme adottate dai singoli Stati, sino a giungere allo *Interstate Stalking Act* del 1996, grazie al quale lo *stalking* diviene un crimine federale.

---

<sup>13</sup> Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, 2010, 10.

<sup>14</sup> Fiandaca-Musco, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol II, tomo II, Bologna, 2013, 224 ss.

<sup>15</sup> Mantovani, *Diritto penale, parte speciale*, I delitti contro la persona, Padova, 2014, 349 ss.

A livello europeo è stato istituito, nel 2003, il *Modena Group on Stalking* (MGS), che raccoglie un gruppo multidisciplinare di studiosi impegnati in progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione della violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne, il cui rapporto rileva che al 2007 i paesi membri provvisti di una specifica normativa sullo *stalking* erano 8 (mentre già in 10 erano quelli che avevano istituito delle forme di supporto sociale e psicologico per le vittime dello *stalking*).

A parte le spinte provenienti dalle citate esperienze legislative straniere e dai progetti elaborati in ambito europeo, le ragioni politico criminali che hanno indotto il nostro legislatore ad introdurre un'apposita fattispecie incriminatrice sono di natura diversa: esse risiedono, essenzialmente, nella constatata insufficienza delle fattispecie di violenza privata (art. 610 c.p.p) e di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), nelle quali in precedenza venivano inquadrate le condotte persecutorie, a reprimere il fenomeno criminoso *de quo*. Da un lato, infatti, la condotta vincolata richiesta per la configurabilità del delitto di violenza privata lasciava ampi vuoti di tutela penale e, dall'altro, la natura contravvenzionale della fattispecie di molestia rendeva la tutela penale inefficace rispetto al disvalore sociale della condotta criminosa persecutoria.

La prima problematica in cui si è imbattuto il legislatore italiano nella costruzione del delitto *de quo* è stata quella di prevedere una fattispecie che ricomprendesse tutte le possibili condotte persecutorie tipizzate dalla letteratura scientifico-criminologica ma che, al contempo, non violasse i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali.

L'introduzione del delitto di atti persecutori, nel nostro ordinamento giuridico, è stata peraltro accompagnata da un continuo "dialogo" tra la stessa letteratura scientifico-criminologica e la dottrina penalistica, volto ad enucleare una fattispecie che riuscisse a "tipizzare" una serie di condotte che, per le loro caratteristiche precipue, risultano difficilmente riconducibili ad unità in virtù del fatto che la loro rilevanza criminale si apprezza non solo in presenza di una certa ripetizione nel tempo delle stesse ma anche in considerazione del rapporto tra l'autore e la vittima del reato e delle caratteristiche psicologiche di costoro.



Sotto il profilo criminologico è stato infatti rilevato<sup>16</sup> che lo *stalker* pone in essere un complesso di comportamenti che diventano persecutori solo quando siano consapevoli, intenzionali, reiterati, insistenti e duraturi, tra i quali: sorvegliare, aspettare inseguire o raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti; appostarsi sotto casa o nei luoghi di lavoro; pedinare; inviare ripetutamente lettere, sms, e-mail o messaggi su social networks; telefonare o lasciare messaggi in segreteria; inviare fiori e regali; fare visite a sorpresa e simulare incontri a sorpresa nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima; appropriarsi e leggere la corrispondenza della vittima o ordinare merci e servizi a nome della stessa; diffondere dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose; minacciare l'uso della violenza contro la vittima, i suoi familiari o contro i suoi animali; introdursi nei luoghi di privata dimora della vittima, eventualmente danneggiando o distruggendo beni di sua proprietà.

In particolare, si ritiene<sup>17</sup> che lo *stalking* si evolva in quattro fasi: relazione conflittuale, azioni persecutorie e continuative, conseguenze psico-fisiche per la vittima e scontro finale. La prima fase, all'origine dell'attività criminale, è quella in cui si sviluppa una relazione emotiva conflittuale derivante da un legame precedente interrotto o terminato, oppure a causa di un rapporto intensamente desiderato dallo *stalker* ma non accettato dalla vittima. La seconda fase è quella in cui il rifiuto della vittima, la sua inaccessibilità o l'impossibilità di colpirla efficacemente rendono frustrato l'agente che percepisce una sconfitta personale da cui deve riscattarsi. La terza fase è quella delle conseguenze psico-fisiche per la vittima in relazione alla quale la dottrina ha elaborato la nozione di «sindrome da trauma da *stalking* (*Stalking trauma syndrome*, STS) che per certi aspetti richiama il fenomeno da maltrattamento e la sindrome da trauma da rapimento, ma che di fatto rappresenta una condizione a sé stante»<sup>18</sup>. L'ultima fase è quella definita dagli studiosi "scontro finale", la quale si può realizzare attraverso una conclusione tragica, determinata sia da uno *stalker* che intensifica il

---

<sup>16</sup> Bicchetti – Pistorelli, *Guida al diritto*, n. 10 del 7 marzo 2009.

<sup>17</sup> Maugeri, *op. cit.*, 15.

<sup>18</sup> Benedetto-Zampi-Ricci Messori-Cingolani, *Stalking*, 152 ss.

contenuto e le modalità di aggressione, sia da una reazione della vittima esasperata: in proposito si rileva che, per fortuna, però, l'epilogo distruttivo resta spesso a livello ideativo e l'ultima fase dello *stalking* è costituita in concreto da una denuncia penale o da uno scontro legale.

Peraltro, esistono vari tipi di *stalkers*, anche se spesso si tratta dell'ex coniuge o dell'ex fidanzato, il quale non riuscendo ad accettare la fine della relazione, cerca, con condotte ossessive, di riconquistare l'ex partner; ovvero di un estraneo o conoscente che vorrebbe instaurare una relazione sentimentale con la vittima contro la sua volontà. Esiste anche lo *stalking* ad opera di estranei nei confronti di personaggi famosi che è quello più interessante dal punto di vista mediatico, ma che invero coinvolge un numero limitato di persone<sup>19</sup>.

Si è rilevato<sup>20</sup> in proposito che, in realtà, gli studi in materia rivelano che l'elaborazione della categoria dello *stalking* deriverebbe dalla fusione di due ampie aree di comportamenti umani: da un lato quella delle molestie sessuali, degli atteggiamenti minacciosi, delle intrusioni nella sfera privata, già penalmente rilevanti, e dall'altro quella dei comportamenti, più o meno tollerati nel passato, con i quali gli uomini hanno tradizionalmente imposto la loro volontà alle donne<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Tra i personaggi famosi che sono stati vittime di *stalking*, con un tragico epilogo, si possono ricordare: John Lennon, ex *Beatles* assassinato nel dicembre 1980 a New York da Mark Chapman, che voleva punirlo perché aveva abbandonato il celebre gruppo; l'attrice Theresa Saldana che nel 1982, a Los Angeles, venne pugnalata a morte dal suo *stalker*; l'attrice Rebecca Schaeffer alla quale, nel 1989 e sempre a Los Angeles, toccò la stessa sorte; Jill Dando, giornalista di successo in Gran Bretagna, che conduceva per la *Bbc* il programma *Crimewatch*, uccisa nel 1999 da un telespettatore ossessionato dalla nota conduttrice; la tennista Monica Seles, pugnalata, durante un incontro, da un soggetto, e costretta ad un lungo ritiro. Attenzioni particolari e ossessive, fortunatamente non seguite da vere e proprie aggressioni, hanno riguardato, negli Stati Uniti, Steven Spielberg, Woody Allen, Jodie Foster, Sharon Stone, Nicole Kidmann, Madonna e, in Italia, Luca Sardella, Chaterine Spaak, Paola Perego, Cesara Buonamici, Tiziana Ferrario, Flavia Vento, Irene Pivetti.

<sup>20</sup> Maugeri, *op. cit.*, 10.

<sup>21</sup> In questa seconda categoria rientrerebbero gli approcci insistenti per iniziare un rapporto o per costringere le donne a riprendere una relazione matrimoniale interrotta: si tratta di strategie coercitive incoraggiate nelle società occidentali del passato, non più accettate con il declino della nozione del matrimonio come unione indissolubile e con il cambiamento del ruolo delle donne nella società. *Cfr.* Maugeri, *op. cit.*, 11.

In dottrina<sup>22</sup>, alla luce di quanto sopra evidenziato, sono stati individuati cinque tipi fondamentali di *stalker*:

- il risentito, che di solito è un ex partner che vuole vendicarsi di un torto, presunto o realmente subito, o che non accetta la fine della relazione verificatasi, a suo avviso, per motivi ingiusti;
- il bisognoso d'affetto, il quale agisce per attirare su di sé delle attenzioni, specie nell'ambito di rapporti professionali particolarmente stretti, come ad es. quello tra paziente e psicoterapeuta;
- il corteggiatore incompetente, il quale, incapace di avere una vita di relazione, diventa opprimente e, quando si rende conto di non riuscire a raggiungere i risultati sperati, anche aggressivo e villano;
- il respinto, che è colui che non accetta la fine di una relazione, reagendo all'abbandono con un atteggiamento ambivalente, intendendo, da una parte, ristabilire la pregressa relazione, dall'altra, soltanto vendicarsi per l'abbandono subito;
- il predatore, il quale vuole avere rapporti sessuali con una vittima che pedina, insegue e spaventa, eccitandosi per questo disagio e paura provocata nella vittima.

Dagli studi realizzati dall'Osservatorio nazionale *stalking*<sup>23</sup> emerge che, mentre in un primo momento gli *stalkers* sembravano essere esclusivamente di sesso maschile, si registra oggi la presenza di numerose donne *stalkers*: è stato rilevato<sup>24</sup>, a tal proposito, che lo *stalking* femminile è sottile, subdolo, fatto di minacce velate e di numerose violenze psicologiche, predilige l'accanimento e la persecuzione su un individuo specificamente analizzato e si avvale di tecniche sofisticate per elaborare strategie non solo di attacco ma anche difensive, al fine di sviare le indagini e mettere la vittima in difficoltà sotto il profilo probatorio.

---

<sup>22</sup> Calabrese, *Stalking: tutela della vittima di comportamenti assillanti*, cit., 60 ss.

<sup>23</sup> Consultabili su [www.socialmente.net](http://www.socialmente.net).

<sup>24</sup> Iaccarino, *Lo stalking, un reato senza genere*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IX, n. 2/2015, 54 ss.

Peraltro, non tutti gli *stalkers*, si ritiene<sup>25</sup>, siano dotati della stessa carica offensiva: a tal proposito si deve distinguere lo *stalker* molestante (che cerca affetto ed intimità con la vittima) dallo *stalker* intrusivo (che cerca, invece, intimità con tattiche strumentali manipolative ed opportunistiche) nonché lo *stalker* organizzato (che è alla ricerca di una vendetta personale e, pianificando con cura le modalità di persecuzione, causa danni ingenti alla vittima) dallo *stalker* disorganizzato (che, al contrario, è un soggetto arrabbiato e vendicativo e quindi non in condizione di pianificare in modo strategico l'attività persecutoria).

Con riferimento, in particolare, al rapporto amore-vendetta e al disturbo psicologico del persecutore si distinguono<sup>26</sup> lo *stalker* borderline e con disturbo psicotico dell'umore, che instaura con la vittima una relazione reale, e lo *stalker* paranoide ed antisociale, il quale vive una relazione di pura fantasia (di solito priva di conseguenze dannose). In quest'ultima categoria si evidenzia la presenza di *stalkers* con disturbo delirante di tipo psicotico-erotomane e *stalkers* affetti da disturbo delirante di tipo psicotico-persecutorio: come rilevato in dottrina<sup>27</sup>, il rapporto con la vittima (l'esistenza, cioè, di una pregressa relazione tra vittima e persecutore e la durata della stessa) consente di ravvisare una relazione persecutoria che gradua il rischio di reato, distinguendosi i casi di controllo possessivo sulla vita della vittima (alto rischio) dalle ipotesi di controllo più innocuo (basso rischio).

Il legislatore, alla luce di quanto emerso dagli studi scientifico-criminologici sopra ripercorsi, ha cercato di costruire una figura di reato che fosse in grado di esprimere le peculiari note caratteriologiche dei soggetti coinvolti nella vicenda persecutoria: da un lato lo *stalker*, soggetto – se non ammalato, quantomeno – sofferente dal punto di vista psichico o psicologico, ossessionato dall'oggetto del suo desiderio (ad es. l'ex fidanzata, l'ex moglie, o una star del cinema), il quale, almeno inizialmente, non vuole

---

<sup>25</sup> Iaccarino, *op. cit.*, 65 ss.

<sup>26</sup> Rosenfeld, *Violence risk factors in stalking and obsessional harassment*, in *Criminal Justice and Behavior*, vol. 31/2004.

<sup>27</sup> Fabbroni – Giusti, *Vittima persecutore. Il mondo dello stalking*, Edizioni Universitarie romane, 2009.

fare del male ma realizza una vera e propria “escalation” persecutoria (appostamenti, telefonate, sms, e-mail e minacce che nei casi più gravi possono condurre a lesioni o addirittura all’uccisione della vittima); dall’altro la vittima, che diviene tale – secondo l’attuale formulazione dell’art. 612 *bis* c.p. – solo laddove il comportamento del persecutore “cagioni” alla stessa un perdurante e grave stato di ansia o di paura o “ingeneri” nei suoi confronti un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di altra persona legata da relazione affettiva ovvero “costringa” la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita, così prevedendosi un reato, oltre che abituale, d’evento e non di mera condotta<sup>28</sup>.

### **3. Rilievi critici e problemi di compatibilità costituzionale della nuova previsione normativa.**

La dottrina penalistica, invero, non è rimasta pienamente soddisfatta della formulazione del nuovo reato, segnalando che la fattispecie, da un lato, si presenta piuttosto carente dal punto di vista della determinatezza dei presupposti del reato – prestando così il fianco al rischio di applicazioni discordanti, se non addirittura in contrasto tra loro – e, dall’altro, attribuisce eccessiva discrezionalità al giudice nella determinazione della sanzione, la cui meritevolezza si appunta su di un dato del tutto spirituale, necessariamente destinato ad acquisire sfumature diverse, finanche in ragione del peculiare livello di suggestionabilità del soggetto passivo e, quindi, spesso in sé incapace di riflettere note di autentica serietà penalistica<sup>29</sup>.

Già all’indomani dell’entrata in vigore della novella legislativa del 2009 la dottrina<sup>30</sup> ha evidenziato, pertanto, che dall’esame della condotta descritta dall’art. 612 *bis* c.p. e

---

<sup>28</sup> Marinucci – Dolcini, *Commentario al codice penale*, 2011, 5939. Sul punto va evidenziato che sebbene una parte della dottrina ritiene preferibile interpretare la fattispecie come reato di pericolo concreto, in quanto ciò assicurerebbe un maggior rispetto dei principi di determinatezza e tassatività oltre che una maggior tutela della vittima, la prassi giurisprudenziale è unanimemente orientata nel senso di esigere la realizzazione di uno dei tre eventi indicati dalla norma, considerando dunque la fattispecie in questione un reato di danno.

<sup>29</sup> Garofoli, *Manuale di diritto penale*, Roma, 2009, pagg. 318 ss.

<sup>30</sup> Betzu, *op. cit.*, 31 ss.

soprattutto dalla previsione di un triplice (alternativo) evento di reato, inteso quale evento psichico che attiene alla sfera del soggetto passivo, emergono almeno tre vizi della previsione denunciabili dinanzi alla Corte costituzionale.

Innanzitutto si rileva la violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale, desumibile dall'art. 25, comma 2, Cost., inteso nella sua accezione empirica, ovvero come obbligo per il legislatore di porre a base delle disposizioni penali fatti concretamente riscontrabili nella realtà esterna<sup>31</sup>.

Si è in primo luogo sottolineato, sotto questo profilo, che, da un lato, la previsione della mera reiterazione delle condotte lascia all'interprete il difficile compito di determinare, in concreto, il numero di ripetizioni necessarie al fine di integrare il delitto *de quo* e, dall'altro, che il riferimento alle minacce e alle molestie risulta carente in un'ottica di descrittività, stante l'assenza di un espresso rinvio agli artt. 612 e 660 c.p.

Ma i maggiori profili di frizione tra la fattispecie in discorso e il principio di tassatività si rinvencono in relazione ai tre eventi alternativamente richiesti dalla previsione legislativa ovvero il perdurante e grave stato di ansia e di paura, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva e l'alterazione delle proprie abitudini di vita: eventi, invero, non facilmente verificabili per la loro particolare consistenza e, di conseguenza, non sempre agevolmente accertabili in sede processuale.

---

<sup>31</sup> Il principio di determinatezza, inteso come necessità che la disposizione si riferisca a fenomeni esistenti in *rerum natura* e pertanto idonei ad essere provati in giudizio, è stato declinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96/1981 relativa al delitto di plagio di cui all'art. 603 c.p. La Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'anzidetta previsione, ha affermato che il principio di determinatezza, inteso come corollario del più ampio principio di legalità, impone al legislatore di enucleare disposizioni suscettibili di verificabilità empirica così giungendo ad interpretare il requisito in questione quale necessario completamento logico-giuridico del principio di materialità: peraltro la verificabilità empirica delle condotte descritte trova la sua ragion d'essere in un diritto penale del fatto volto a reprimere condotte fenomeniche relative al c.d. foro esterno. *Cfr.* Mantovani, *Diritto penale, parte generale*, Padova, 2009, 62-69.

Con riferimento al “perdurante stato di ansia e di paura” si ritiene necessario che la vittima subisca uno stress psicologico seriamente apprezzabile ma si registra, al riguardo, una *impasse* ermeneutica: mentre una parte della dottrina ritiene che bisogna accertare l’esistenza di vere e proprie patologie medico-legali, un secondo orientamento sostiene, invece, che si tratti di una valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice, il quale giudicherà secondo il senso comune<sup>32</sup>. V’è, infine, un terzo orientamento, il quale afferma che il giudice nella sua valutazione dovrà utilizzare parametri comunque vicini a quelli medico-legali e psicologici<sup>33</sup>.

Circa il concetto di “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” va rilevato, innanzitutto, che in esso si annida la contraddizione scaturente dal fatto che, da un lato, il timore richiede un accertamento *ex post* mentre, dall’altro, la verifica della fondatezza dello stesso necessita una valutazione *ex ante* dell’idoneità della condotta. Ci si è chiesti,

---

<sup>32</sup> Tale orientamento è avallato dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito Cfr. Cass. pen. Sez. V, Ord. 10-01-2011, n. 16864 la quale afferma che “*Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica*”; nonché Cass. pen. Sez. VI, 09-05-2012, n. 24135, ove si asserisce, ancor più espressamente, che “*La sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo, preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni*”.

<sup>33</sup> A questo proposito autorevole dottrina ha precisato che: a) poiché l’ansia consiste in una tensione angosciosa, in un senso di apprensione, di oppressione dello spirito, derivante anche e innanzitutto da paura, al fine di distinguere i due suddetti eventi per ansia deve intendersi la suddetta situazione psicologica, derivante da molestie non minacciose, e per paura lo stato emotivo di apprensione per un pericolo di un male, generato da minacce; b) per evitare una dilatazione eccessiva dell’applicazione della fattispecie e del relativo consistente trattamento sanzionatorio, deve trattarsi di situazioni di ansia o di paura non momentanee o di lieve entità, ma di uno stato perdurante nel tempo (anche se non definitivo) e grave. Cfr. Mantovani, *Diritto penale, parte speciale*, I delitti contro la persona, Padova, 2014, 349 ss.

inoltre, se la fondatezza del timore debba avere una connotazione oggettiva o soggettiva e se quindi si debba effettuare un giudizio basato solo sulla concreta serietà della minaccia ovvero si debba tener conto solamente (o anche) dell'impressionabilità del soggetto passivo e della sua concreta percezione della realtà.

La dottrina<sup>34</sup> ha evidenziato, inoltre, che mentre la nozione di prossimi congiunti è data dall'art. 307, comma 4, c.p., l'espressione "persona legata al soggetto passivo da relazione affettiva" è alquanto generica e quindi di non facile determinazione e capace di abbracciare una serie indeterminata e vastissima di rapporti umani.

Infine, riguardo al "costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita" si ritiene che per determinare la soglia della punibilità debba farsi riferimento alle abitudini più importanti e significative della vita di un soggetto ma si è rilevato, sul punto, che non solo è dubbio il concetto di alterazione (che può, alternativamente, consistere in un mutamento radicale ovvero in una mera rimodulazione) ma non risulta chiara nemmeno la nozione di "abitudine di vita"<sup>35</sup>.

Gli altri due profili di illegittimità costituzionale evidenziati investono, da un lato, i principi di legalità e ragionevolezza e, dall'altro, il principio di necessaria offensività del reato.

Sotto il primo profilo è stata rilevata<sup>36</sup>, stante l'assenza di sicure regole che leghino l'evento alla condotta incriminata, l'insufficiente determinatezza del reato (visto che non si può escludere che gli atti persecutori abbiano rivestito un ruolo meramente mar-

---

<sup>34</sup> Mantovani, *op. cit.*, 350.

<sup>35</sup> Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993, afferma che il delitto di atti persecutori è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo, dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui (quali la utilizzazione di percorsi diversi rispetto a quelli usuali per i propri spostamenti; la modificazione degli orari per lo svolgimento di certe attività o la cessazione di attività abitualmente svolte; il distacco degli apparecchi telefonici negli orari notturni et similia), finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore.

<sup>36</sup> Betzu, *op. cit.*, 34-35.



ginale, costituendo solo l'occasione di una regressione psichica o esistenziale del soggetto passivo riferibile alla sua congenita fragilità emotiva ovvero a circostanze concomitanti) e la palese violazione del principio di ragionevolezza<sup>37</sup> come emerge dal raffronto tra l'art. 612 *bis* c.p. e la fattispecie contravvenzionale di molestia di cui all'art. 660 c.p.<sup>38</sup> In quest'ultima fattispecie, invero, l'evento sarebbe costituito da una mera situazione di fastidio, con la conseguenza che non si potrebbe prescindere, al fine di individuare la differenza con il delitto di atti persecutori, da un accertamento effettuato con indagini di tipo scientifico (anche perché il legislatore mentre richiede che il soggetto agente nel reato di molestia agisca “per petulanza o per altro biasimevole motivo” prescinde del tutto, nella valutazione della condotta dello *stalker*, dalle motivazioni che lo spingono ad agire). Diversamente opinando (cioè prescindendo da un accertamento medico-scientifico) si finirebbe col punire, irragionevolmente, con sanzioni diverse fatti aventi il medesimo disvalore.

---

<sup>37</sup> Il principio di ragionevolezza delle leggi, corollario del principio di uguaglianza, elaborato dalla Corte Costituzionale prendendo spunto da un analogo principio individuato dalla giurisprudenza anglosassone, esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. *Cfr.* voce *Ragionevolezza delle leggi* in *Dizionario giuridico on line*, Edizioni Giuridiche Simone.

<sup>38</sup> Circa i rapporti tra il reato di atti persecutori e quello di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. si è evidenziato come tra le ragioni politico criminali che stanno alla base dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. si rinvenga l'insufficienza della molestia a sanzionare penalmente e in maniera adeguata (dato il lieve trattamento sanzionatorio) quelle condotte rientranti nel fenomeno criminale denominato *stalking*. Peraltro, occorre rilevare che il delitto di atti persecutori si caratterizza, rispetto alla fattispecie contravvenzionale di molestia, per due ragioni: da un lato non è necessario che la condotta sia compiuta in luogo pubblico, aperto al pubblico o col mezzo del telefono, dall'altro, la descrizione degli elementi della nuova fattispecie è connotata da maggiore specificità. Sotto quest'ultimo profilo occorre, peraltro, evidenziare che l'art. 612 *bis* prevede la molestia come uno degli elementi che, in alternativa alla minaccia, può condurre, se reiterata, alla realizzazione di uno dei tre tipi di evento necessari perché si integri il delitto di atti persecutori, con la conseguenza che il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. deve considerarsi assorbito in quello di atti persecutori.

Quanto, infine, alla lesione del principio di offensività<sup>39</sup> si è precisato<sup>40</sup> che il problema non riguarda tanto la scelta legislativa di incriminare comportamenti lesivi dell'integrità psichica ma attiene, piuttosto, all'individuazione dei presupposti dell'incriminazione, i quali devono essere in grado di tradurre la componente psichico-emozionale in un *quid* verificabile razionalmente e scientificamente: ma il legislatore, si rileva, ha costruito la fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. come reato di pericolo presunto anziché di danno<sup>41</sup>, pertanto, al verificarsi delle condotte persecutorie sarà sufficiente, per ritenere integrata l'offesa al bene giuridico, la semplice allegazione dello stato d'ansia o di timore ovvero la modifica delle abitudini di vita della vittima del reato.

In dottrina<sup>42</sup> si è affermato, a tal proposito, che ricostruendo il nesso causale tra la condotta persecutoria e l'evento del reato secondo il paradigma dell'*id quod plerumque accidit* si giungerebbe ad un'interpretazione della previsione non solo più conforme alla natura abituale del reato (visto che il disvalore della condotta è insito non tanto nella reiterazione della stessa ma nella verifica dell'evento lesivo del bene protetto) ma altresì pienamente rispettosa del principio di offensività, dato che si valorizza, in tal modo, l'accertamento dell'*humus* della condotta richiedendo un'oggettiva carica offensiva in termini di idoneità della stessa a cagionare l'evento del reato.

---

<sup>39</sup> In base al principio di offensività, espresso dal brocardo latino *nullum crimen sine iniuria*, il reato deve caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico, non potendosi concepire un reato senza offesa. Tale principio esclude la punibilità di fatti che, pur presentandosi conformi alla fattispecie legale, sono concretamente inoffensivi del bene protetto (es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui) e si evince dall'art. 49, che esclude la punibilità del cd. *reato impossibile* e dagli artt. 25 e 27 Cost., che assegnano alla misura di sicurezza (e non alla pena) il compito di punire i fatti di mera pericolosità sociale. In base a tali norme si è perciò affermato che la nozione di reato come illecito tipico ricomprende, assieme agli altri requisiti strutturali (condotta, evento naturale, rapporto di causalità) il requisito, anch'esso essenziale, dell'offesa al bene tutelato. *Cfr.* voce *Principio di offensività* in *Dizionario giuridico on line*, Edizioni Giuridiche Simone.

<sup>40</sup> Betzu, *L'incostituzionalità per inconsistenza del delitto di Stalking*, cit., 35-36.

<sup>41</sup> V. nota 17.

<sup>42</sup> Maugeri, *op. cit.*, 155.

#### **4. Il delitto di atti persecutori al vaglio della Consulta: Corte Cost. 11 giugno 2014, n. 172 e i dubbi sollevati dalla dottrina.**

La Corte costituzionale<sup>43</sup>, di recente chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 612 *bis* c.p., ha escluso che la norma incriminatrice violi il principio di determinatezza della fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 *bis* c.p. era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con ordinanza del 24 giugno 2013: in particolare, secondo il giudice rimettente, l'impugnata norma incriminatrice, innanzitutto, non definirebbe in modo sufficientemente determinato il *minimum* della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante; inoltre, neppure risulterebbe sufficientemente determinato cosa debba intendersi per perdurante e grave stato di ansia o di paura, così come in alcun modo definiti sarebbero i criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi «fondato». Estremamente ampio ed eccessivamente elastico sarebbe poi il concetto di «abitudini di vita», di cui il legislatore non avrebbe perciò sufficientemente individuato i confini.

La Corte costituzionale – dopo aver rilevato in via preliminare che, sebbene successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione l'impugnato art. 612 *bis* c.p. sia stato modificato sotto diversi profili, il predetto *jus superveniens* ha inciso su parti della previsione che riguardano il trattamento sanzionatorio, le aggravanti e la procedibilità a querela del reato, senza intaccare, in alcun modo, la descrizione della fattispecie-base incriminata oggetto delle censure del remittente – dichiara infondata la questione, compiendo – come rilevato in dottrina<sup>44</sup> – un procedimento logico di tipo deduttivo, avallato dalla pregressa giurisprudenza costituzionale.

---

<sup>43</sup> Corte cost., 11.6.2014, n. 172.

<sup>44</sup> D'Altilia, *Atti persecutori dopo la pronuncia n. 172/2014*, in *Ventiquattrore Avvocato*, fasc. 10/2015, 64 ss.

In primo luogo, la Corte richiama quella giurisprudenza costituzionale che ha già chiarito che, per verificare il rispetto del principio di determinatezza, occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce<sup>45</sup>: la valutazione è da condurre, ritiene la Corte, con un metodo di interpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad accertare, da una parte, l'intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall'altra, la verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali. Infatti, come già precisato a partire dalla sentenza n. 96 del 1981, nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà.

Tanto premesso in ordine alla portata del parametro costituzionale evocato dal rimettente e al metodo da seguire per accertarne l'osservanza, la Consulta fa notare, innanzitutto, che la fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale, sin dalla sua originaria formulazione, agli artt. 612 e 660. La lunga tradizione applicativa di tali fattispecie in sede giurisdizionale, da un lato, agevola l'interpretazione della disposizione in discorso e, dall'altro, offre la riprova che la descrizione legislativa corrisponde a comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà: la condotta di minaccia, infatti, oltre ad essere elemento costitutivo di diversi reati<sup>46</sup>, è oggetto della specifica incriminazione di cui all'art. 612 c.p. e, nella tradizionale e consolidata interpretazione che ne è data, in piena adesione al significato che il termine assume nel linguaggio comune, essa consiste nella prospettazione di un male futuro;

---

<sup>45</sup> Corte cost., 11.6.2010, n. 282.

<sup>46</sup> Si pensi, ad esempio, alla violenza privata *ex art.* 610 c.p., alla rapina *ex art.* 628 c.p. o all'estorsione *ex art.* 629 c. p.

molestare significa, invece, sempre secondo il senso comune, alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale e questo è sostanzialmente il significato evocato dall'art. 660 c.p., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta.

Sottolinea la Corte, inoltre, che occorre tenere conto del fatto che si è ormai consolidato un “diritto vivente” che qualifica il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. come reato abituale di evento, per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice<sup>47</sup>: ciò confermerebbe – secondo la Consulta – quanto risulta evidente già dalla formulazione legislativa del precetto e, cioè, che il reato in questione non attenua in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, di cui costituisce una specificazione.

È bene precisare, in proposito, che sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato si ritiene, in dottrina, che l'art. 612 *bis* c.p. richieda il dolo generico tipico del reato abituale: occorre la coscienza e volontà dello *stalker* di porre in essere le condotte moleste o minacciose con la consapevolezza della loro rilevanza causale rispetto ad uno dei tre eventi previsti<sup>48</sup>.

La dottrina dominante respinge la tesi secondo cui, nel reato abituale, occorra un dolo unitario, costituito dalla previa rappresentazione delle condotte da realizzare: è da ritenersi sufficiente, invece, la coscienza e volontà delle singole condotte accompagnate dalla consapevolezza che la nuova condotta si aggiunga alle precedenti dando vita ad un insieme sistematico di comportamenti offensivi.

---

<sup>47</sup> *Ex plurimis*, Cass. pen., Sezione V, sentenze n. 20993 e n. 7544 del 2012.

<sup>48</sup> Anche se Mantovani, *op. cit.*, 350, considerando i tre eventi alternativi mere condizioni obiettive di punibilità, ritiene che il dolo non li debba necessariamente ricoprire.

La giurisprudenza ha, in proposito, affermato la necessaria tensione finalistica della condotta alla molestia e, di conseguenza, all'effetto del grave turbamento psichico della vittima e la imprescindibile inclusione nel dolo della rappresentazione dell'evento quale conseguenza della reiterata condotta abituale voluta dal suo autore<sup>49</sup>.

Stante l'indiscussa natura di reato abituale della fattispecie di atti persecutori ci si è chiesti, inoltre, se sia sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia la realizzazione dei singoli atti persecutori ovvero se egli debba altresì rappresentarsi la realizzazione dello specifico disegno criminoso, in cui le condotte minacciose o moleste sono tra loro collegate per la realizzazione di uno degli eventi descritti dalla norma<sup>50</sup>: in proposito si è ritenuto opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte riguardo ad un altro reato abituale, i maltrattamenti in famiglia, in relazione al quale la Cassazione ha, in più occasioni, precisato che il dolo del delitto di maltrattamenti è un dolo unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo del delitto di maltrattamenti realizzarsi in modo graduale ed aver ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta<sup>51</sup>.

La dottrina<sup>52</sup> ha altresì messo in rilievo che il dolo assume un'importante funzione selettiva e ricognitiva delle condotte rilevanti ai fini dello *stalking*: argomentando dalla predetta natura di reato abituale del delitto *de quo* si sostiene che l'elemento soggettivo debba ricomprendere non soltanto i singoli atti persecutori, ma anche la loro idoneità, nel più ampio e complesso quadro d'insieme, a realizzare l'evento tipizzato dalla norma, in cui rileva, con portata dirimente, il collegamento tra i singoli atti e la loro strumentalità rispetto alla realizzazione del risultato lesivo.

---

<sup>49</sup> Cass. pen., sez. V. 26 marzo 2010, n. 11945.

<sup>50</sup> Cfr. Valsecchi, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. Stalking)*, in Riv. it. dir. e proc. Pen., 2009, 03, 1377.

<sup>51</sup> Cass., sez. VI, 17 ottobre 1994, Fiorillo, in Cass. pen., 1996, p. 511; Cass., sez. VI, 12 aprile 2006, in Guida al dir., 2006, 38, p. 77.

<sup>52</sup> Garofoli, *op. cit.*, 320.

In tal modo è possibile valorizzare l'innanzi rilevata funzione selettiva: la rappresentazione nell'agente dell'idoneità dei singoli atti persecutori a realizzare l'evento, in uno con quelli già compiuti o da compiere, vale a restringere l'area della rilevanza penale alle condotte connotate da un reale intento persecutorio, evitando eccessi di criminalizzazione e interventi repressivi verso condotte che difettano di un dolo diretto. Tuttavia, si precisa, che non si richiede che l'agente si rappresenti fin dall'inizio la realizzazione della serialità degli episodi criminosi, ben potendo il dolo dello *stalking* assumere quella gradualità già affermata in giurisprudenza riguardo al dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia ed avere, pertanto, ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.

Va, infine, rilevato come sin dai primi commenti è stata evidenziata la possibilità che nel processo si pongano problemi in ordine al raggiungimento della prova che il dolo dell'agente abbia coperto anche l'evento, intermedio (molestia) e finale (uno dei tre eventi tipizzati). Infatti se, da un lato, non si porranno problemi nel caso in cui il persecutore agisca al precipuo fine di rendere la vita impossibile alla sua vittima, come accade nel caso in cui lo *stalker* sia un risentito o un respinto, dall'altro, maggiormente problematico sarà raggiungere la prova nel caso del corteggiatore incompetente: in tali casi la difesa potrà non solo sostenere l'assenza di un dolo intenzionale o diretto, in virtù dell'interesse contrario dell'agente a che l'oggetto delle sue ripetute attenzioni si spaventi o cambi abitudini, ma anche insinuare un ragionevole dubbio circa la sussistenza di un dolo eventuale, posto che l'agente spinto dalla carica passionale ed emotiva possa non mettere in conto di sortire, col suo comportamento, l'effetto contrario.

È da escludere, infine, il dolo eventuale mentre risulta configurabile il tentativo, allorché il soggetto ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere quei fatti che avrebbero integrato il delitto *de quo*, a condizione che si raggiunga

la prova della ripetuta commissione di atti sufficienti ad integrare un numero di comportamenti idoneo a soddisfare il requisito della serialità richiesto dalla norma in commento<sup>53</sup>.

Ritornando alla decisione della Consulta, si rileva che il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice – come avviene, del resto, nella gran parte dei Paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta “anti-stalking” – e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati – secondo il Giudice delle leggi – non comporterebbe, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell’enunciato.

A tal proposito la Corte richiama le proprie decisioni in cui è stato ripetutamente affermato che l’esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost., non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa<sup>54</sup>, oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi<sup>55</sup>, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica<sup>56</sup>: il principio di determinatezza non esclude, infatti, l’ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell’incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta<sup>57</sup>.

La Corte costituzionale passa, quindi, ad esaminare analiticamente i diversi elementi che, nella loro combinazione, integrano il reato di atti persecutori.

---

<sup>53</sup> Cfr. Bicchetti – Pistorelli, *Guida al diritto*, n. 10 del 7 marzo 2009.

<sup>54</sup> Corte cost. n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961.

<sup>55</sup> Corte cost. n. 42 del 1972, n. 191 del 1970.

<sup>56</sup> Corte cost. n. 126 del 1971.

<sup>57</sup> Corte cost. n. 302 e n. 5 del 2004.



Viene anzitutto in rilievo il concetto di «reiterazione» di condotte minacciose o moleste, in relazione al quale il Giudice delle leggi chiarisce che sono necessarie almeno due condotte di minaccia o molestia: sul punto, in dottrina<sup>58</sup>, è stato sottolineato che rimane il dubbio sulla necessità o meno che le condotte siano reiterate all'interno di un certo lasso di tempo, rilevandosi che si potrebbe, all'uopo, mutuare l'esperienza giurisprudenziale maturata nell'ambito del delitto di maltrattamenti in famiglia dando rilievo, quindi, non tanto la maggiore o minore entità del lasso di tempo intercorso tra una condotta e l'altra quanto, invece, all'oggettiva esistenza di un nesso fra le condotte, frutto di un disegno criminoso, coperto soggettivamente dal dolo, tendente ad indurre nella vittima uno stato d'ansia e di paura che la induce a temere per l'incolumità propria o di una persona cara o a mutare le proprie abitudini di vita.

La Consulta sottolinea, tuttavia, che la mera reiterazione non è sufficiente, in quanto le condotte devono anche essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice: tale valutazione di idoneità, peraltro, dev'essere condotta in concreto dal giudice, esaminando il singolo caso sottoposto al suo giudizio e tenendo conto che, come ha ripetutamente sottolineato la giurisprudenza di legittimità<sup>59</sup>, non è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né basta l'astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo invece dimostrare il nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima.

Quanto al «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e al «fondato timore per l'incolumità», trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi – ritiene la Corte costituzionale – debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima: peraltro

---

<sup>58</sup> D'Altilia, *op. cit.*, 70.

<sup>59</sup> *Ex plurimis*, Cass. pen., Sezione V, sentenze n. 46331 del 2013 e n. 6417 del 2010.

anche la giurisprudenza di legittimità<sup>60</sup> ha precisato che la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all'agente, e come tali necessariamente rientranti nell'oggetto del dolo.

Ne consegue che, anche sotto questo profilo, dunque, è dimostrato che l'enunciato legislativo di cui all'art. 612 *bis* c.p., pur richiedendo un'attenta considerazione di dati riscontrabili sul piano dei comportamenti e dell'esperienza, consente al giudice di appurare con ragionevole certezza il verificarsi dei fenomeni in esso descritti e, pertanto, non presenta vizi di indeterminatezza, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost.

Si aggiunge, inoltre, che l'aggettivazione in termini di «grave e perdurante» stato di ansia o di paura e di «fondato» timore per l'incolumità, vale a circoscrivere ulteriormente l'area dell'incriminazione, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima. A tale ultimo riguardo – rileva la Consulta – deve rammentarsi come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato<sup>61</sup>.

In dottrina<sup>62</sup>, in relazione alle precisazioni fatte dalla Corte costituzionale riguardo agli eventi del “grave stato di ansia e di paura” e del “fondato timore”, si è, nondimeno, rilevato che la circostanza che la Consulta non abbia ritenuto doveroso ricorrere,

---

<sup>60</sup> *Ex plurimis*, Cass. pen., Sezione V, sentenza n. 14391 del 2012.

<sup>61</sup> *Ex plurimis*, Corte cost. n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986.

<sup>62</sup> Valsecchi, *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, pubblicato in [www.penale-contemporaneo.it](http://www.penale-contemporaneo.it) il 23 giugno 2014.

nell'accertamento di tali eventi, a valutazioni di tipo medico-legale, ritenendo – conformemente all'indirizzo interpretativo affermatosi in giurisprudenza<sup>63</sup> – che l'evento possa ricorrere anche in assenza di una vera e propria patologia di natura psichiatrica, fa permanere qualche dubbio interpretativo: si evidenzia, infatti, che non è chiaro se la “fondatezza” del timore imponga all'interprete l'espunzione dall'area di applicazione della norma incriminatrice quei timori “immaginari o del tutto fantasiosi”, anche se realmente sofferti dalla vittima e conosciuti dall'agente, ovvero se la “fondatezza” non imponga piuttosto al giudice di verificare, nel caso concreto, che l'agente sapeva che agendo in quel modo avrebbe ingenerato un simile timore, anche se del tutto immaginario o fantasioso<sup>64</sup>.

Infine, il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce, ad avviso del Giudice delle leggi, un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria: mutamento di cui l'agente deve avere consapevolezza ed essere quindi oggetto di rappresentazione da parte dello stesso, trattandosi di reato per l'appunto punibile solo a titolo di dolo.

Tale ultima precisazione, secondo la dottrina<sup>65</sup>, non riuscirebbe a chiarire pienamente quale sia il criterio selettivo che dovrebbe guidare il giudice nell'individuare le alterazioni delle abitudini di vita penalmente rilevanti ex art. 612 *bis* c.p.: nel caso, ad esempio, in cui la vittima abbia cambiato le proprie abitudini non per un qualche timore ingenerato dall'agente ma a causa di un mero fastidio si dubita – alla luce della stessa interpretazione di tipo sistematico e teleologico fornita dalla Corte nonché considerando la severità del trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore – che possa essere affermata la sussistenza della fattispecie di reato in esame, essendo insufficienti ad integrare la soglia minima di offensività del fatto quelle condotte bagatellari che,

---

<sup>63</sup> V. nota 22.

<sup>64</sup> Valsecchi, *Il delitto di “atti persecutori” (il cd stalking)*, in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 2009, 1390 ss.

<sup>65</sup> Valsecchi, *op. cit.*, v. nota 62.

provocando nella vittima un mero fastidio, la inducano a modesti cambiamenti nelle abitudini di vita.

**5. La giurisprudenza di legittimità successiva a Corte cost. n. 172/2014 e i nodi irrisolti: Cass. pen., Sez. V, sentenze 6 luglio 2015 n. 28703, 11 novembre 2015 n. 45184 e 27 novembre 2015 n. 47195.**

I principi affermati dalla Consulta nella decisione sopra esaminata, sebbene – come sopra rilevato – non siano stati del tutto condivisi dalla dottrina, sono stati pienamente recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

In particolare, di recente, Cass. pen., Sez. V, 6 luglio 2015, n. 28703, ha rigettato il ricorso per cassazione con il quale l'imputato, impugnando la sentenza del 15 aprile 2014 della Corte d'appello di Cagliari, ritornava a proporre, fra l'altro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 *bis* c.p. per assenza di tipicità della fattispecie penale e violazione dei principi di materialità e determinatezza del reato e della riserva di legge assoluta in materia penale.

La Suprema Corte ha ribadito, nella predetta decisione, che la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 *bis* c.p., è stata già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 2014 e che quindi la previsione in discorso non viola il principio di determinatezza, sottolineando altresì che la Consulta ha ritenuto che spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, costituisce canone interpretativo unanimemente accettato<sup>66</sup>.

In proposito chi scrive non può fare a meno di rilevare, da un lato, che un'interpretazione della norma in esame realmente rispettosa del principio di offensività – come evidenziato dalla dottrina<sup>67</sup> – dovrebbe indurre a ritenere sussumibili nella fattispecie

---

<sup>66</sup> *Ex plurimis*, cfr. Corte cost. n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986.

<sup>67</sup> Valsecchi, *op. cit.*, v. nota 62.

in discorso solo quelle condotte che per la loro gravità o per le particolari modalità di commissione abbiano indotto effettivamente la vittima a temere per la incolumità fisica propria o di una persona cara ovvero a mutare le proprie abitudini di vita al precipuo scopo di proteggersi dal persecutore e, dall'altro, che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 612 *bis* c.p. sposata dalla Consulta non consente di superare in toto i dubbi interpretativi prospettati già all'indomani dell'entrata in vigore della disposizione<sup>68</sup>, della cui compatibilità col principio di offensività si era fortemente dubitato, affermandosi – come già evidenziato<sup>69</sup> – che i presupposti dell'incriminazione devono essere in grado di tradurre la componente psichico-emotiva in un *quid* verificabile razionalmente e scientificamente.

Peraltro, anche per quanto attiene alla già rilevata censura relativa alla presunta violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., emergente – come detto – dal raffronto tra l'art. 612 *bis* c.p. e la fattispecie di molestia di cui all'art. 660 c.p.<sup>70</sup>, deve rilevarsi che la Consulta non ha né affrontato né, conseguentemente, risolto la relativa problematica, con la conseguenza che, ad avviso di chi scrive, non si può escludere che in futuro sarà sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 *bis* c.p. relativamente a questo differente, ma non meno importante, profilo di censura.

Va rilevato, inoltre, che Cass. pen, Sez. V, 11 novembre 2015, n. 45184 ha, di recente, aggiunto un altro importante “tassello” nella ricostruzione di un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 612 *bis* c.p.

---

<sup>68</sup> Betzu, *op. cit.*, 31 ss.

<sup>69</sup> V. il paragrafo 3.

<sup>70</sup> Si ribadisce, in proposito, che è stato sostenuto, in dottrina (Betz, *op. cit.*), che dalla circostanza che l'evento della fattispecie di cui all'art. 660 c.p. sarebbe costituito da una mera situazione di fastidio discenderebbe l'imprescindibilità al fine di individuare la differenza con il delitto di atti persecutori, di un accertamento effettuato con indagini di tipo scientifico, soprattutto perché il legislatore mentre richiede che il soggetto agente nel reato di molestia agisca “per petulanza o per altro biasimevole motivo”, al contrario, prescinde del tutto, nella valutazione della condotta dello *stalker*, dalle motivazioni che spingono lo stesso ad agire.

In particolare, nel caso di specie, la difesa deduceva, tra l'altro, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 *bis* c.p. in relazione al "perdurante e grave stato di ansia e di paura" indicato fra gli eventi che dovrebbero prodursi per ritenere ravvisabile il reato *de quo*, segnalando che per soddisfare il requisito di determinatezza, la formula normativa non può che riferirsi a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati, le quali, sebbene non compiutamente codificate, trovano riscontro nella letteratura medica e che, quindi, un'interpretazione corretta, ed in linea con gli intenti del legislatore, imporrebbe di considerare l'evento del grave disagio psichico (vista la indeterminatezza della figura) come una forma patologica contraddistinta dallo stress di tipo clinicamente definito grave e perdurante. Il Supremo Consesso, nel rigettare il ricorso, ha precisato che la Corte costituzionale, nella pronuncia n. 172/2014, non si riferisce mai alla necessità di inquadrare in effettive categorie nosologiche gli eventi che afferiscono alla sfera emotiva del soggetto passivo, richiedendo la necessità di una accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima: tali principi, come appare evidente, costituiscono la conferma dell'elaborazione giurisprudenziale operata in sede di legittimità ancor prima dell'intervento della Consulta.

Infine, Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2015, n. 47195, accogliendo il ricorso del P.M. contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, ha precisato che la configurabilità del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. non richiede l'esatta descrizione dell'evento da parte della persona offesa, ben potendo tale evento essere ricavato ed emergere con evidenza dal complesso degli elementi acquisiti e della brutalità della condotta posta in essere dallo *stalker*.

Si è così avuta un'ulteriore conferma del pieno recepimento da parte della giurisprudenza di legittimità della decisione della Consulta sopra richiamata, chiarendo altresì alcuni dei possibili dubbi esegetici relativi ai parametri ermeneutici fissati dalla Corte costituzionale: ci si auspica, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità e, ancor

prima, quella di merito, si facciano carico di sciogliere anche i restanti nodi interpretativi sopra evidenziati, già rilevati dalla dottrina ma rimasti irrisolti anche dopo la pronuncia del Giudice delle leggi.

Non si può però escludere, a parere di chi scrive, che i predetti dubbi ermeneutici porteranno a sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 612 *bis* c.p., la quale potrebbe condurre ad affermare la definitiva compatibilità della previsione con i principi costituzionali di tassatività, determinatezza ed offensività delle fattispecie penalmente rilevanti nonché con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (peraltro, si ribadisce, non oggetto di scrutinio da parte di Corte cost. 172/2014) ovvero, specie per quest'ultimo profilo di censura, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.